

UFFICIO

N. (del registro)	INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI ADDETTI ALL'ISTRUTTORIA
DATA	SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», che testualmente recita:

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. (Comma così sostituito dall'art. 9, del D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10). Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;

b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Ritenuto di dovere individuare i dipendenti che, assegnati a questo servizio, vengono abilitati alla ricezione delle istanze dirette alla Amministrazione comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;


DETERMINA

1. Sono individuati, come da prospetto che segue, per questo servizio, in relazione alle norme richiamate in narrativa, gli incaricati di ricevere le istanze:

N.D.	GENERALITÀ DEL DIPENDENTE	Categoria	PROFILO PROFESSIONALE	NOTE

2. La presente determinazione dovrà essere affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e rimanere in modo ben visibile in tutti gli uffici elencati.

Dalla Residenza comunale, li



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....